



	SERVIZIO SICUREZZA NAVIGANTI LAGO DI GARDA	
	ANNO 2021 PROTOCOLLO D'INTESA	
	per garantire la sicurezza dei naviganti nelle acque del lago di Garda e per	
	l'organizzazione del servizio annuale di pronto intervento, soccorso e vigilanza,	
	TRA	
	– la Comunità del Garda, Ente Territoriale Interregionale ed organismo	
	associativo dei Comuni gardesani, dotata di personalità giuridica e riconosciuta con	
	decreto del Ministero degli Interni del 30 dicembre 1992 pubblicato sulla Gazzetta	
	Ufficiale n° 62 del 16 marzo 1993, con sede in Salò, Via Calsone 5, e rappresentata	
	dal dott. Pierlucio Ceresa, in qualità di Segretario Generale, legittimato alla	
	sottoscrizione del presente Protocollo dall'art. 10 comma 3 dello Statuto della	
	Comunità del Garda;	
	– il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Comando generale	
	del Corpo delle Capitanerie di Porto, con sede in Roma, Viale dell'Arte, 19 e	
	rappresentato dall'Ammiraglio Ispettore (CP) Piero Pellizzari, in qualità di Direttore	
	marittimo del Veneto;	
	– la Regione del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, C.F.	
	80007580279 e rappresentata dall'ing. Marco d'Elia, in qualità di Direttore della	
	Direzione Infrastrutture e Trasporti;	
	– la Provincia Autonoma di Trento, con sede in Trento, Piazza Dante 15, C.F.	
	00337460224, e rappresentata dal dott. Roberto Andreatta, in qualità di Dirigente	
	generale dell'Unità di missione strategica - Mobilità;	
	– l'Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro, con sede a Salò, Via Pietro da Salò 37,	
	C.F. 96022970170, rappresentata dall'ing. Fausta Tonni, in qualità di Direttore	
		1/13



dell'Autorità di bacino del lago di Garda e di Idro, conformemente a quanto disposto dalla Legge Regionale n. 6/2012 e dalla Delibera Giunta Regionale - Attività di sicurezza e vigilanza delle vie navigabili - lago di Garda - allegato B della d.g.r. n. 3648 del 18/06/2012 – BURL serie avvisi e concorsi n. 6 del 06/02/2013.

PREMESSO CHE

– l'art. 104 lett. t) del D.Lgs. 31/3/1998, n. 112, stabilisce che sono mantenute allo Stato le funzioni relative alla disciplina e alla sicurezza della navigazione da diporto nonché alla sicurezza della navigazione interna;

– l'art. 13 secondo comma lettera a) del DPCM 23.12.20 n.190 “Regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti” conferisce al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto le competenze in materia di ricerca e soccorso in mare e nei laghi maggiori, ove sia istituito apposito proprio presidio, organizzazione e coordinamento delle relative attività di formazione, qualificazione ed addestramento;

– l'art. 134, terzo comma lettera i), del D.lvo 15.03.2010 “Codice dell'Ordinamento Militare” conferisce al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera la competenza in materia di soccorso e polizia di sicurezza della navigazione nei laghi e nelle acque interne;

– VISTA la Legge Regionale della Regione Lombardia n. 20 del 16 agosto 1994, avente per oggetto “Disciplina del demanio lacuale e della navigazione del lago di Garda”;

– VISTA la Legge Regionale della Regione del Veneto n. 52 del 1° dicembre 1989, avente per oggetto “Disciplina del demanio lacuale e della navigazione del lago di Garda”;

– VISTA la Legge provinciale della Provincia Autonoma di Trento n. 9 del 15



	novembre 2001, avente per oggetto “Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda”;	
	– DATO ATTO che già con DGR 45005 del 5 agosto 1999 per la Regione Lombardia, DGR 3395 del 27 ottobre 2000 per la Regione del Veneto, Delibera n. 2544 di data 5 ottobre 2001 per la Provincia Autonoma di Trento, gli Enti in parola hanno approvato la sperimentazione di un servizio di pronto intervento e soccorso effettuato durante la stagione turistica dell’anno 2000;	
	– DATO ATTO che tale servizio ha prontamente risposto, per gli anni passati, alle aspettative dei cittadini e dei turisti gardesani;	
	– VISTA la Lettera a) del punto 2 dell’Art.7 Capo V del D.P.R. n. 211 del 3 dicembre 2008, che affida al personale delle Capitanerie di Porto le attività di ricerca e soccorso in mare e nei laghi maggiori;	
	– VISTA la Lettera a) punto 2 dell’Art.13 Capo V del D.P.C.M. n.72 del 11 febbraio 2014, che affida al personale delle Capitanerie di Porto le attività di ricerca e soccorso in mare e nei laghi maggiori ove sia istituito apposito proprio presidio;	
	– VISTO il Decreto nr. 493/2017 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con il quale è stato istituito il Nucleo Mezzi Navali della Guardia Costiera del Lago di Garda con sede in Salò;	
	– VISTA la Delega al coordinamento della gestione dei soccorsi sul Lago di Garda data al Nucleo Mezzi Navali della Guardia Costiera del Lago di Garda con il Decreto 23/2017 della Direzione marittima del Veneto in data 7 agosto 2017;	
	– VISTA la Legge Regionale della Regione Lombardia n. 11 del 14 luglio 2009 avente per oggetto “Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti”;	
	– VISTA la Legge Regionale della Regione Lombardia n. 6 del 4 aprile 2012 avente per oggetto “Disciplina del settore dei trasporti”;	



	l'organizzazione del servizio di cui trattasi permetterà di assicurare, mediante intesa	
	con le competenti Autorità, l'effettuazione in modo sistematico e permanente del	
	menzionato servizio di pronto intervento e soccorso;	
	– CONSIDERATO che l'attività fornita dalla Capitaneria di Porto si integra e	
	coopera con la gestione regionale sul demanio lacuale, aprendo quindi un'ottica di	
	miglioramento dell'azione di valorizzazione della navigazione interna;	
	– CONSIDERATA la riunione di coordinamento tenuta il 2 dicembre 2020 tra la	
	Direzione marittima del Veneto, Regione Lombardia per il tramite della l'Autorità	
	di Bacino Laghi Garda e Idro, Regione del Veneto, Provincia Autonoma di Trento e	
	la Comunità del Garda, nella quale sono stati dettati gli obiettivi che la Guardia	
	Costiera dovrà raggiungere nell'anno 2021;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	fra le parti si conviene e si stipula quanto segue	
	Art. 1 - Valore delle premesse	
	Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; in particolare	
	il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Comando generale del	
	Corpo delle Capitanerie di Porto, l'Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro, la	
	Regione del Veneto, la Provincia Autonoma di Trento e la Comunità del Garda,	
	convengono sulla necessità di assicurare, per l'anno solare 2021, un servizio di	
	pronto intervento, soccorso e vigilanza a tutta l'utenza nautica sul lago di Garda,	
	anche con riguardo al diporto, alla pesca, e alla sicurezza della navigazione.	
	Art. 2 - Oggetto	
	Oggetto del Protocollo è l'effettuazione del servizio di pronto intervento, soccorso e	
	vigilanza a tutta l'utenza nautica sul lago di Garda, anche con riguardo al diporto,	
	alla pesca e alla sicurezza della navigazione.	
		5/13



a934d78f



Per servizio di pronto intervento e soccorso si intendono tutte quelle operazioni in grado di rispondere prontamente alla totalità delle situazioni anomale che presentano un pericolo potenziale immediato o in atto per l'utenza nautica e gli utilizzatori del demanio lacuale.

Per servizio di vigilanza si intendono tutte le attività necessarie alla prevenzione ed alla sicurezza del lago e sue relative pertinenze ed inoltre a garantire il rispetto delle norme e dei regolamenti, comprensive delle disposizioni che disciplinano l'accesso in porto, i servizi portuali, l'uso dei beni demaniali, il diporto, la pesca e la sicurezza della navigazione.

Art. 3 - Attività previste

L'effettuazione del servizio di pronto intervento, soccorso e vigilanza all'utenza nautica sul lago di Garda comprende le seguenti attività:

- a) Attività di pronto intervento;
- b) Attività di soccorso;
- c) Attività di vigilanza e prevenzione come descritto nell'art.2;
- d) Attivazione di una sala operativa funzionante 24 ore su 24 rispondente ad un apposito numero telefonico 0365 21300, oppure al numero gratuito di PRONTO INTERVENTO 1530 e numeri NUE, laddove attivato.

Art. 4 - Risorse impiegate

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – provvede a mettere a disposizione almeno cinque unità navali idonee all'espletamento del servizio di pronto intervento e soccorso e vigilanza all'utenza nautica sul lago di Garda, con relativo equipaggio, unitamente ad una sala operativa funzionante 24 ore su 24 per le gestioni delle attività SAR (Search and Rescue) di ricerca e soccorso di superficie nelle acque del Lago di



	Garda e per le ulteriori attività emergenziali che dovessero sorgere.	
	Le unità navali saranno costituite da almeno cinque mezzi di stanza a Salò, che	
	opereranno apposite vigilanze programmate in maniera omogenea, nelle acque delle	
	Regioni Lombardia, Veneto e Provincia Autonoma di Trento.	
	Nel periodo estivo, sulla base della disponibilità delle risorse umane e materiali	
	assegnate, il Capo Nucleo pianificherà apposite vigilanze in tutto il Lago di Garda,	
	coprendo in maniera equa le risorse assegnate nelle acque delle tre sponde	
	lombarda, veneta e trentina e, qualora vi siano disponibilità logistiche dei Comuni	
	costieri, anche il temporaneo rischieramento giornaliero di eventuali mezzi navali.	
	Il rischieramento continuativo dei mezzi navali assegnati al Nucleo potrà essere	
	realizzato solo qualora le prefate amministrazioni comunali garantiscano idoneo	
	posto d'ormeggio vigilato anche in orario notturno e contestuale sede di alloggio di	
	servizio e di ufficio all'equipaggio.	
	In particolare, si prevede, in orario di servizio, dal 1° luglio al 31 agosto 2021, con	
	prosecuzione fino al 30 settembre valutate da parte del Capo Nucleo le disponibilità	
	di risorse umane e strumentali:	
	- la vigilanza giornaliera delle acque della sponda veneta mediante l'impiego di un	
	mezzo nautico e di un equipaggio che, all'occorrenza, potrà eseguire le soste	
	tecnico/logistiche nel Porto di Garda, ove l'Amministrazione Comunale assicurerà	
	un idoneo posto d'ormeggio e una stanza da adibire ad ufficio, all'interno della sede	
	del prefato Comune;	
	- la vigilanza giornaliera delle acque della sponda trentina, con il rischieramento di	
	un equipaggio e di un mezzo nautico nel Porto di Nago Torbole. Tale rischieramento	
	si renderà possibile grazie all'ormeggio assicurato dalla Provincia Autonoma di	
	Trento e alla logistica, uffici e alloggi messi a disposizione dal Comune di Nago	
		7/13



a934d78f



	Torbole.	
	La copertura del servizio di coordinamento delle attività di soccorso e di pronto	
	intervento SAR sarà assicurato su tutto il bacino lacuale del Lago di Garda h 24,	
	anche fuori dal normale orario di servizio, mediante la Sala Operativa e Unità	
	Navale Guardia Costiera dedicata a tale scopo.	
	La Comunità del Garda, per mezzo del presente protocollo, oltre ad assicurare il	
	vitto per il Personale rischierato nel Comune di Nago Torbole e di Garda, garantirà	
	l'eventuale vitto a personale che espletterà attività di vigilanza, ovvero di	
	coordinamento, fuori dal normale orario di servizio, avendo cura di comunicare al	
	Nucleo i punti di ristorazione ove si potranno consumare i pasti, ovvero prelevare i	
	medesimi per la consumazione a bordo, ovvero presso la sistemazione logistica	
	assegnata.	
	Il personale sarà costituito, di massima, da trenta militari, che garantiranno mediante	
	idonea turnistica:	
	- la composizione del personale operante presso la Sala Operativa attiva tutti i giorni	
	h24 e sede di Unità Costiera di Guardia, assetto minimo 2 militari – assetto plus per	
	emergenze 4 militari;	
	- la composizione dell'equipaggio SVH della MV CP862, ovvero del battello	
	pneumatico GC A058 dedite al SAR e al pronto intervento in tutto il Lago di Garda	
	operativi e pronti a muovere tutti i giorni h24, equipaggio tre militari;	
	- la composizione degli equipaggi delle MMVV CP 703 e CP 605 dedite in	
	contemporanea, ovvero in turno alternato, in orario di servizio giornaliero e nelle	
	giornate festive e pre-festive, alle attività di vigilanza per polizia lacuale e	
	concorrente al SAR, equipaggio tre militari per Unità;	
	- la composizione dell'equipaggio del battello pneumatico GC B098 dedito in orario	
		8/13



a934d78f



	di servizio giornaliero e nelle giornate festive e pre-festive, alle attività di vigilanza	
	per polizia lacuale e concorrente al SAR, equipaggio da due a tre militari.	
	La Comunità del Garda, assicura il sostegno finanziario delle attività di cui all'art.	
	3, garantendo idonea sistemazione logistica al personale destinato al Nucleo Mezzi	
	Navali Guardia Costiera del lago di Garda e alla sala operativa, nonché l'efficienza	
	operativa del nucleo e l'incremento e mantenimento degli standard addestrativi del	
	personale, per mezzo di una "Tabella di Previsione di Spesa per i fabbisogni	
	minimi" per l'espletamento delle attività di cui all'art. 3, che viene originata	
	dall'Ufficiale Capo del Nucleo Mezzi Navali della Guardia Costiera del lago di	
	Garda e sottoposta prima della sottoscrizione del presente protocollo d'intesa al	
	vaglio della Comunità del Garda, dell'Autorità di Bacino, della Regione del Veneto	
	e della Provincia Autonoma di Trento.	
	L'Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro, per l'espletamento delle attività di cui agli	
	artt. 2, 3 e al presente articolo, assicura alla Comunità del Garda un sostegno	
	finanziario fino ad un massimo di € 11.000,00, che trova copertura al capitolo	
	01051041 del proprio bilancio, previa presentazione del rendiconto delle spese	
	sostenute e documentate.	
	L'Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro sulla base di un protocollo d'intesa	
	sottoscritto direttamente con il Corpo delle Capitanerie di Porto, assicura fino ad un	
	importo massimo di € 36.000,00 al fine di assicurare copertura finanziaria alle spese	
	di carburante, di gestione e manutenzione dei mezzi nautici e delle attrezzature	
	utilizzate nell'espletamento del servizio.	
	La Regione del Veneto assicura un sostegno finanziario alla Comunità del Garda,	
	per l'espletamento delle attività di cui agli artt. 2, 3 e al presente articolo, sino ad un	
	massimo di € 30.000,00. Tale importo trova copertura sul capitolo 45194 del proprio	



	bilancio regionale per l'annualità 2021 e sarà erogato alla Comunità del Garda	
	previa presentazione del rendiconto delle spese correnti complessive sostenute e	
	documentate.	
	La Provincia Autonoma di Trento assicura un sostegno finanziario alla Comunità del	
	Garda, per l'espletamento delle attività di cui agli artt. 2, 3 e al presente articolo,	
	sino ad un massimo di € 7.000,00 previa presentazione del rendiconto delle spese	
	correnti sostenute e documentate, approvato dall'organo competente.	
	Le spese correnti sostenute e documentate ammesse a contributo dovranno essere	
	strettamente rispondenti alle attività elencate agli artt. 2, 3 e al presente articolo. Il	
	rendiconto finale dovrà essere redatto in un documento unico esaminato	
	congiuntamente dagli Enti eroganti i contributi di cui sopra.	
	Rimane inteso che rientrano tra tali spese rimborsabili le spese correnti già	
	sostenute nell'anno solare in corso anche prima della data di sottoscrizione del	
	presente Protocollo.	
	Art. 5 - Obblighi della Guardia Costiera -	
	La Guardia Costiera dovrà rendicontare giornalmente, entro le ore 08:00 del giorno	
	successivo a quello di riferimento, alla Regione Lombardia, alla Regione del	
	Veneto, alla Provincia Autonoma di Trento, alla Comunità del Garda ed all'Autorità	
	di Bacino Laghi Garda e Idro, un report relativo alle attività di rilievo svolte, quali	
	Soccorsi coordinati ed eseguiti e attività di particolare rilevanza scaturente da	
	operazioni di polizia lacuale concluse.	
	Entro il 30 novembre del corrente anno la Guardia Costiera redige una pre relazione	
	provvisoria. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del	
	presente Protocollo di Intesa, la Guardia Costiera redige una dettagliata relazione	
	sulle attività svolte suddivise per Regione e Provincia Autonoma di Trento, sulle	
		10/13



attività di cui all'art. 3 del presente Protocollo e delle conseguenti attività di redazione di Notizie di Reato, Sequestri e Processi Verbali Amministrativi (con inseriti gli importi complessivi dell'ammontare delle medesime sanzioni introitate dallo Stato). Nella medesima dovranno essere, altresì, indicate le proiezioni di spesa per l'anno successivo a quello del medesimo protocollo, mediante una stima delle esigenze per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, nonché eventuali suggerimenti o varianti da apportare nella stesura del documento d'intesa.

Art. 6 - Obblighi della Comunità del Garda

La Comunità del Garda dovrà presentare alla Regione del Veneto, alla Provincia Autonoma di Trento ed all'Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro, un rendiconto economico, operativo e di gestione che comprenda nel dettaglio, ai fini della completa analisi del servizio, il numero di chiamate ricevute, il numero di interventi effettuati, suddivisi per territorio, con le persone soccorse e/o tratte in salvo, i mezzi impiegati per le specifiche operazioni, le ore/uomo utilizzate per azioni di salvataggio.

La Comunità del Garda si obbliga a mantenere indenni gli Enti sottoscrittori da qualsiasi danno, ivi compresi i danni causati a terzi.

La Comunità del Garda in sede di affidamenti di contratti pubblici per le spese correnti necessarie all'esecuzione del presente protocollo, quali ad esempio contratti di appalto servizi o forniture, dovrà attenersi alle disposizioni del Codice dei Contratti pubblici, D.Lgs 50/2016, e in particolare al criterio della rotazione degli operatori economici.

**Art. 7 – Obblighi dell'Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro,
della Regione del Veneto e della Provincia Autonoma di Trento**

I soggetti firmatari si impegnano a provvedere agli atti per l'erogazione del



contributo secondo quanto determinato con i propri provvedimenti di impegno di spesa.

Art. 8 – Durata ed efficacia

Il presente Protocollo d’Intesa ha validità e vincola le parti dalla data della sua stipula fino al 31 dicembre 2021, rimanendo inteso che rientrano tra le spese rimborsabili le spese correnti che siano state effettuate nell’anno solare in corso.

Art. 9 - Vigilanza e controlli

Fermi restando i poteri di sorveglianza delle autorità competenti in base alle norme vigenti, gli enti firmatari si riservano la più ampia facoltà di sorveglianza e controllo sulle attività svolte.

Art. 10 - Modifiche

Qualsiasi modifica o variazione al presente Protocollo dovrà essere assunta all’unanimità dei soggetti sottoscrittori dell’intesa medesima.

Art. 11 - Controversie

Tenuto conto del contenuto e delle finalità del presente Protocollo d’Intesa, le eventuali controversie relative all’interpretazione dello stesso qualunque sia la loro natura tecnico - amministrativa e giuridica, che insorgessero tra gli Enti sottoscrittori del presente atto verranno risolte in via amministrativa.

Per il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – il Direttore marittimo del Veneto – delegato alla firma Ammiraglio Ispettore (CP) Piero PELLIZZARI

Per la Regione del Veneto _____

Per la Provincia Autonoma di Trento _____

Per l’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro _____

Per la Comunità del Garda _____



